



**LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)**

A cura dei Gruppi di Lavoro antiriciclaggio “valutazione del rischio”, “adequata verifica” e “conservazione”

CONSIGLIERE NAZIONALE DELEGATO PER L'AREA

Massimo Miani

COORDINATRICE DEI GRUPPI DI LAVORO

Lucia Starola

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

Marco Abbondanza

Mario Cerchia

Raffaele D'Arienzo

Laura Macci

Carlo Scardovelli

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO “ADEGUATA VERIFICA”

Teresa Aragno

Renato Burigana

Luciano De Angelis

Manuela Della Picca

Antonio Minervini

Antonella Rapi

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO “CONSERVAZIONE”

Andrea Coloni

Antonio Fortarezza

Nadia Gala

Andrea Onori

RICERCATORI

Susanna Ciriello

Annalisa De Vivo

INDICE

PREMESSA.....	5
DEFINIZIONI.....	6
PARTE PRIMA – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO	9
1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE	9
1.1 L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	9
1.2 La metodologia di autovalutazione	9
1.3 Il modello dell'autovalutazione	10
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	10
2.1 I fattori di rischio	11
2.2 La misurazione del livello di rischio inerente	11
3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ.....	14
3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità	14
4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.....	17
5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO	19
PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	20
1. L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA	20
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	20
2.1. Valutazione del rischio inerente	21
2.2. Valutazione del rischio specifico	26
2.3. Determinazione del rischio effettivo	29
3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI	32
3.1. Adeguata verifica ordinaria	32
3.1.1. Identificazione del Cliente	33
3.1.2. Identificazione del titolare effettivo	35
Esempi di individuazione del titolare effettivo	37
3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE)	44
3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni.....	48
3.1.5 Controllo costante	49
3.2. Adeguata verifica semplificata	51
3.3. Adeguata verifica rafforzata	53
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE.....	57
5. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE	58
6. ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI	61
7. OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	62
PARTE TERZA – CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI.....	64
1. PREMESSA.....	64
2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	64
3.1 Il fascicolo del cliente	72
3.2 La conservazione cartacea	75

3.3 La conservazione informatica	76
4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	77

ALLEGATI

- AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007)
- AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA
- AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE
- AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE
- AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
- AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007
- AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA
- AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

PREMESSA

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell'ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Il recepimento di tale Direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell'impianto normativo, sostanzialmente unitario, del Decreto, concepito fin dall'origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle caratteristiche più disparate (operatori del settore finanziario, professionisti, ecc.).

Si è stabilito, infatti, di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. Regole Tecniche.

Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018.

Il nuovo impianto è quindi basato sia sulle norme "primarie" del Decreto, sia sulle Regole Tecniche che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata.

Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida, aventi valenza meramente esemplificativa, relative alle citate Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti; pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le presenti Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

I soggetti destinatari del presente elaborato sono gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nell'individuare la metodologia di valutazione del rischio nelle varie casistiche, in particolare per la definizione del livello di rischio effettivo connesso alla prestazione professionale richiesta in sede di adeguata verifica del cliente, le presenti Linee Guida hanno adottato la seguente scala graduata di intensità:

Grado di rischio	Valore dell'indicatore di intensità	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio-basso)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

Tale scala risulta equivalente a quella indicata, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nell'ambito della definizione della metodologia per la valutazione del rischio effettivo di riciclaggio/fdt da parte dei professionisti:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
0 basso	Semplificate
1 basso	Semplificate
2 ordinario	Ordinarie
3 alto	Rafforzate

DEFINIZIONI

Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
Dati identificativi	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
Fascicolo del cliente	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in modalità informatica che in modalità cartacea, purché idonea all'archiviazione
Funzione antiriciclaggio	La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Modalità di conservazione	La conservazione sia cartacea che informatica nonché mista
Organismo di autoregolamentazione	L'ente esponentiale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione
Operazione	L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale
Operazione frazionata	L'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
Operazione occasionale	L'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo, in cui rientra la prestazione intellettuale ad esecuzione istantanea od occasionale resa a favore del cliente
Operazioni collegate	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale
Personale	I dipendenti, i tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in

	forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, dislocate anche in più sedi sia sul territorio nazionale che sul territorio estero
Prestazione professionale	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
Prestazione professionale occasionale	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, non riconducibile ad un rapporto continuativo, compresa quella ad esecuzione istantanea che comporti la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro
Regole Tecniche	Le Regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in esecuzione dell'art. 11, co. 2, del Decreto
Responsabile antiriciclaggio	Il responsabile della funzione antiriciclaggio che ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT e assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo
Responsabile del sistema di conservazione	Il soggetto che gestisce, organizza e controlla il sistema di conservazione. Può coincidere con il professionista o con il responsabile antiriciclaggio, se nominato
Rischio effettivo (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale
Rischio inerente (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio proprio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
Rischio inerente (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)	Il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
Rischio residuo (per l'autovalutazione del soggetto obbligato)	Il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive
Rischio specifico (per l'adeguata verifica del cliente)	Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
Sistema di conservazione	Il complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, coordinate da un sistema di regole e procedure che individuano le note tecniche, organizzative, nonché le modalità operative per la conservazione cartacea e informatica

<i>Soggetti legittimati (per la conservazione)</i>	Soggetti che, alternativamente o meno, producono, ricevono, ovvero accedono, consultano, copiano, utilizzano, estraggono, nonché esibiscono agli organi di controllo, i documenti, i dati e le informazioni da immettere, da mantenere e da estrarre dal sistema atto alla conservazione dei documenti, dati e informazioni detenuti ai fini di antiriciclaggio
<i>Soggetto obbligato</i>	Il professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
<i>Storicità</i>	Il mantenimento della cronologicità dei dati o informazioni
<i>Titolare effettivo (TE)</i>	La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
<i>Vulnerabilità</i>	Elemento connesso all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati

PARTE PRIMA – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Riferimenti: artt. 15 e 16 Decreto; Regola tecnica n. 1

1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE

1.1 L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il soggetto obbligato effettua la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: FDT) connesso alla propria attività professionale e adotta presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati. A tal fine valuta il rischio inerente all'attività nonché la vulnerabilità per determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile; negli studi associati l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi. La prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria¹. Peraltro, nel Provvedimento della Banca d'Italia avente ad oggetto "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"² si legge che l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 e che i destinatari dell'obbligo dovranno trasmettere alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Sembrerebbe corretto, di conseguenza, ipotizzare un termine analogo anche per la predisposizione della prima autovalutazione del rischio da parte degli altri soggetti obbligati. Qualora l'analisi nazionale del rischio non fosse pubblicata entro l'anno 2019, l'autovalutazione dovrà essere effettuata nei 120 giorni successivi alla emanazione dell'analisi nazionale.

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del Decreto. L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta; nondimeno, la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g), del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

1.2 La metodologia di autovalutazione

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

Identificazione del rischio inerente

Raccolta delle informazioni e identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività svolta. Al fine di identificare tale rischio, il soggetto obbligato deve prendere in considerazione anche le risultanze, in termini di individuazione del livello di rischio, delle procedure di adeguata verifica effettuate nei confronti di ciascun cliente³.

¹ Considerato, infatti, che l'obbligo di autovalutazione del rischio da parte del soggetto obbligato è stato introdotto dall'art. 1, co. 1, del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 e che tale disposizione è in vigore dal 4 luglio 2017, l'Analisi Nazionale cui si fa riferimento è la prima diffusa dal Comitato di Sicurezza finanziaria successivamente a tale data.

² Il Provvedimento, datato 26 marzo 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 08.04.2019.

³ Vd. la Parte II delle presenti Linee Guida.

Analisi delle vulnerabilità

Valutazione dell' idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi.

Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio a cui il soggetto obbligato rimane esposto, tenuto conto dell'esame e analisi delle vulnerabilità, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Attraverso tale metodologia, dopo aver effettuato l'identificazione del rischio inerente e l'analisi delle vulnerabilità, si evidenzia il rischio residuo, che prevede l'adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione.

1.3 Il modello dell'autovalutazione

In relazione a ciascuna fase di cui al precedente punto 1.2, il soggetto obbligato esprimerà il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione utilizzando la seguente scala graduata:

Tabella n. 1

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

L'analisi finalizzata all'identificazione del rischio inerente è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela del soggetto obbligato al fine di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

In tal senso si propone, di seguito, una possibile classificazione del livello del rischio inerente alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo

Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio

4 - Molto significativo

Il soggetto obbligato potrà a suo giudizio individuare altri o diversi meccanismi che gli consentano di adempiere all'autovalutazione del rischio sulla base delle sue specificità.

2.1 I fattori di rischio

Per la valutazione del rischio inerente di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

- 1) tipologia di clientela;
- 2) area geografica di operatività;
- 3) canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- 4) servizi professionali offerti.

Come già evidenziato, il soggetto obbligato, nel valutare il fattore rischio rappresentato dalla tipologia della clientela nonché quello dell'area geografica, deve tener conto delle risultanze dell'adeguata verifica riferite ai singoli clienti, considerando quanto meno i seguenti elementi:

- settori di attività economica a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti operativi in aree geografiche a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti classificati ad elevato rischio riciclaggio/FDT (ad es. Persone Politicamente Esposte).

2.2 La misurazione del livello di rischio inerente

La misurazione del livello di rischio inerente si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori di rischio individuati nei punti da 1) a 4) l'indice di rischio di cui alla Tabella n. 1 del par. 1.3.

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori di rischio determina il valore puntuale del rischio inerente.

Al fine di identificare il livello di rischio inerente, sono presi in considerazione almeno gli elementi previsti nella seguente tabella:

Tabella A – Misurazione livello di rischio inerente.

Fattori di rischio	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
Tipologia clientela	La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente	

	esposte⁴ ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo⁵, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista. Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4.	
Area geografica di operatività	L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo)⁶. Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale⁷, sia a livello internazionale⁸ (Stati non dotati di adeguati presidi	

⁴ Al riguardo si segnala l'esistenza di banche dati (a pagamento) contenenti le liste PPE.

⁵ Vd. al seguente [link](#) del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo (la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Al seguente [link](#) del sito dell'ONU è, altresì, consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

Al seguente [link](#) del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

⁶ Il Documento "Draft Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals, Accountants and Trust and Company Service Providers" del FAFT-GAFI posto in consultazione pubblica il 25 febbraio 2019 suggerisce di tenere conto dell'alto livello di rischio dell'area geografica in relazione all'origine dei fondi, al luogo in cui sono prestati i servizi, alla sede dei clienti, al luogo in cui i clienti effettuano la maggior parte delle loro operazioni, al Paese di domicilio del titolare effettivo.

⁷ Vd. "Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", pubblicata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'economia e finanze nel novembre del 2014, che, nell'indicare la distribuzione geografica, sul territorio nazionale, del rischio di utilizzo eccessivo del contante, classifica le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello di rischio (basso, medio-basso, medio-alto ovvero alto). Vd. In particolare Tav. 1 "Classi provinciali di rischio. Utilizzi eccessivi di contante", pag. 10.

⁸ Vd. elenco dei [Paesi terzi ad alto rischio](#) identificati dalla Commissione europea: si tratta delle giurisdizioni attualmente considerate ad alto rischio dall'UE in quanto aventi carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio/ftd che pongono, pertanto, minacce significative al sistema finanziario europeo. Si veda, in particolare, il Regolamento UE [2016/1675](#) (e

	antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana). Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischio pari a 4.	
Canali distributivi	Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista. La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.	
Servizi professionali offerti	La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo). Si reputa che: - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2;	

i successivi Regolamenti UE nn. [2018/105](#) e [2018/212](#)) che integrano la direttiva UE 2015/849 individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
Vd. anche l'elenco dei [Paesi terzi identificati ad alto rischio](#) dal FATF-GAFI.

	- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischiosità pari a 3 ; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischiosità pari a 4 .	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
A - Rischio inerente		

Il risultato finale dell'analisi determinerà quindi un valore da 1 a 4, cui corrisponderà il relativo grado di intensità del rischio inerente (complessivo) riferibile al destinatario dell'obbligo, secondo il precedente modello individuato al punto 1.3. Ai fini del risultato finale la componente del rischio inerente è considerata con una ponderazione del 40%.

3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal soggetto obbligato rispetto al rischio individuato al punto 2 (rischio inerente) è condotta al fine di individuare eventuali vulnerabilità, vale a dire le carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.

3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- 1) formazione;
- 2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- 3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- 4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Ai fini della gestione dei rischi connessi al riciclaggio/FDT il sistema dei sopraindicati presidi si articola quantomeno come segue:

Area	Articolazione dell'assetto organizzativo
Formazione	Piano di formazione previsto ed attuato
Organizzazione	Organigramma e sistema di deleghe
	Procedure relative all'adeguata verifica della clientela
	Procedure relative alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
	Procedure relative alla segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Per quanto riguarda il punto n. 1, la formazione è definita nei termini e secondo le modalità del Piano di Formazione Antiriciclaggio di cui alla [informativa CNDCEC n. 48 del 18/06/2018](#) e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

In considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa del soggetto obbligato, l'assetto organizzativo potrà prevedere una specifica funzione antiriciclaggio (con conseguente nomina del responsabile) come anche una funzione di revisione indipendente. Tali funzioni organizzative si strutturano e si dotano delle risorse necessarie.

Funzione antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;
- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Responsabile della funzione antiriciclaggio:

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) assiste il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.

Sia il personale e i collaboratori designati alla funzione antiriciclaggio, sia il personale e i collaboratori non designati alla funzione, anche se inseriti in aree operative, riferiscono direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT. Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

Funzione di revisione indipendente

La suddetta funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

Le suddette funzioni, connesse, come già evidenziato, alle dimensioni del soggetto obbligato, sono individuate coerentemente ai parametri dimensionali indicati nella seguente tabella:

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)*	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio

	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)
*Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.	

In relazione alla tabella di cui sopra si tiene conto che:

- il numero dei collaboratori si individua in base alla definizione di 'Personale';
- l'eventuale condivisione di servizi e spazi fisici all'interno dei locali del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non inseriti nell'ambito dell'organizzazione del personale, non ne determina l'inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti;
- il numero delle sedi riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato;
- nel caso di associazione professionale o di STP è possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio;
- nel caso di associazione professionale o STP nella cui compagine risultano anche soggetti non iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si dovrà comunque individuare una funzione antiriciclaggio in conformità alla normativa e alle regole tecniche emanate dal CNDCEC.

Laddove le sopraindicate funzioni siano istituite, l'ambito di analisi delle misure organizzative e della loro valutazione è rimesso ad esse. In assenza delle predette funzioni, le suddette attività sono a carico del soggetto obbligato.

3.2 – La misurazione del livello di vulnerabilità

La misurazione del livello di vulnerabilità si ottiene attribuendo ad ogni elemento relativo ai fattori che la influenzano, individuati nei punti da 1) a 4), l'indice di rischio previsto nel paragrafo 1.3 alla Tabella n. 1.

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

Al fine di misurare il livello di vulnerabilità, sono presi in considerazione almeno gli elementi previsti nella seguente tabella:

Tabella B – Misurazione livello di vulnerabilità.

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 4)
Formazione	Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti). La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali. Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.	
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica,	

	di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).	
Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).	
Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).	
Media aritmetica dei valori ottenuti		
B - Livello di vulnerabilità		

Il risultato finale dell'analisi determinerà quindi un valore da 1 a 4, cui corrisponderà il relativo grado di vulnerabilità riferibile al soggetto obbligato, secondo il precedente modello individuato al punto 1.3. La componente del livello di vulnerabilità è considerata con una ponderazione del 60%.

4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Alla determinazione del rischio residuo si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Inserimento dei valori A e B nella matrice di calcolo del rischio residuo.

La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

Matrice del rischio residuo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8

	Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
	VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Il livello di rischio residuo sarà determinato secondo la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Esemplificazione

Valga il seguente esempio di applicazione pratica di autovalutazione del rischio:

Determinazione del rischio inerente tabella A:

Fattore di rischio	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi professionali offerti	4
livello rischio inerente	2,75
Coefficiente di ponderazione	40%
A - Rischio inerente	1,1

Determinazione del livello di vulnerabilità tabella B:

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguate verifica	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
livello vulnerabilità	2,5
Coefficiente di ponderazione	60%
B – Livello vulnerabilità	1,5

Determinazione del rischio residuo:

Rischio inerente ponderato Tabella A	1,1
Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B	1,5
Rischio residuo	2,6

Il valore della somma di A+B che ne scaturisce è pari a 2,6, pertanto il livello di rischio residuo scaturente dalla matrice è stimabile ad un livello **“abbastanza significativo”**.

5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo secondo le indicazioni del punto 4, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario. In tal senso, si ritiene che a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo, ovvero al mantenimento del relativo livello; in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni mitigatrici.

Tali azioni sono direttamente correlate alla evidenza di particolari elementi che possono riguardare sia il rischio inerente che il livello di vulnerabilità da cui il livello di rischio residuo dipende.

Nel caso in cui si rendano necessarie azioni di miglioramento e adeguamento delle misure organizzative, potrà essere previsto dalla funzione antiriciclaggio un piano di azione per la mitigazione del rischio, che contenga:

- il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- la descrizione specifica delle azioni mitigatrici rispetto alla riduzione della frequenza o dell'impatto del rischio;
- il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere.

Le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/FDT, al fine di ridurre il rischio residuo, sono almeno le seguenti:

Area	Modalità di intervento
Formazione	Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
Organizzazione	Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

Il principio di fondo è quello secondo cui quanto più alto è il livello di rischio residuo, tanto maggiore deve essere l'implementazione di sistemi e procedure per la mitigazione del rischio nelle aree sopra individuate, nonché la frequenza delle attività di verifica della loro concreta applicazione.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive sono adottate in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell'organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all'applicazione delle Regole Tecniche e delle procedure.

PARTE SECONDA – ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Riferimenti: artt. 17 – 30 Decreto; Regola tecnica n. 2

1. L'OBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi per il soggetto obbligato nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Rispetto alla sopraindicata disposizione generale, l'art. 17 del Decreto prevede i seguenti casi particolari:

<u>ART. 17 co.2</u> i soggetti obbligati procedono, in ogni caso , all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:	a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile ;
	b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
<u>ART. 17 co.4</u>	I soggetti obbligati eseguono l'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
<u>ART. 17 co.7</u>	Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 12 ⁹ .

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il **principio di proporzionalità** è immanente a tutto il processo di adeguata verifica e va declinato in base all'entità effettiva dei rischi di riciclaggio/FDT.

⁹ La non osservanza degli obblighi di adeguata verifica si intende per ogni tipo di dichiarazione/denuncia fiscale (redditi, IVA, successione, ecc.), registrazione di contratti, redazione/invio di mod. F23 e F24, redazione/invio di fatture elettroniche per conto dei Clienti e adempimenti similari/connessi.

La valutazione del rischio attinente l'adeguata verifica non va confusa con la c.d. autovalutazione del rischio, oggetto della Parte I delle presenti Linee Guida.

La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:



La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente che del rischio specifico è basata su quattro valori: “non significativo”, “poco significativo”, “abbastanza significativo”, “molto significativo”.

Tabella n. 1

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come “non significativo”. Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio “nullo”¹⁰. Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore “non significativo”, ma mai pari a zero.

2.1. Valutazione del rischio inerente

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio inerente attribuendo i consueti punteggi:

1 = non significativo

¹⁰ In tal senso si è espresso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, in occasione del parere reso alla bozza di Regole tecniche proposte dal CNDCEC, escludendo nettamente ipotesi/presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio/FDT.

2 = poco significativo
 3 = abbastanza significativo
 4 = molto significativo

La Regola Tecnica n. 2 evidenzia in primo luogo le attività il cui rischio inerente è risultato “non significativo” e, successivamente, ulteriori attività con rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” e “molto significativo”. La seguente tabella riassume le attività classificate con rischio inerente “non significativo” e le relative regole di condotta ai fini dell’adeguata verifica.

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

	Prestazioni a rischio “non significativo” (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
1	Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.)	il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziaria	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria

	in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

22	Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	il professionista acquisisce una copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Le tipologie di prestazioni professionali evidenziate nella Tabella 1, in linea di principio, non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa. In coerenza con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il soggetto obbligato sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente, tali prestazioni sono state classificate a rischio "non significativo". Pertanto, si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con l'assunzione dei documenti indicati nella suddetta Tabella.

Resta inteso che la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, il quale potrà pertanto adottare esclusivamente le regole di condotta sopra descritte¹¹, salvo particolari situazioni¹².

La Regola Tecnica n. 2 ha poi individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni professionali di cui alla seguente Tabella 2, attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente¹³.

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente "poco significativo", "abbastanza significativo" o "molto significativo"

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo

¹¹ Senza necessità, pertanto, di effettuare la compilazione della scheda di cui all'allegato AV.1 ai fini della formalizzazione della determinazione del rischio effettivo.

¹² Il Professionista si discosta dalle regole di condotta espone in Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo": in tal caso, formalizzerà la determinazione del rischio effettivo mediante la compilazione della scheda di cui all'allegato AV.1.

¹³ Il professionista, a fronte di situazioni concrete a rischio diverso, provvederà a stimare il rischio inerente in misura differente rispetto a quanto esposto in Tabella 2.

3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle 1 e 2, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

2.2. Valutazione del rischio specifico

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

Il soggetto obbligato provvederà a barrare la casella del fattore di rischio riscontrato (con possibilità di più *flag* per ciascun "aspetto" considerato).

Qualora venisse riscontrato un fattore di rischio "Altro" (ovvero diverso da quelli espressamente declinati), lo stesso deve essere esplicitato dal soggetto obbligato¹⁴.

La valutazione del rischio specifico deve avvenire in modo omogeneo nell'ambito della clientela, utilizzando criteri oggettivi.

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	☐	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	☐	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)	☐	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	☐	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	☐	
Altro	☐	
A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	☐	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta	☐	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	☐	
Altro	☐	

¹⁴ In effetti non è possibile prevedere aprioristicamente ogni variante di "aspetto", tanto che il professionista, nel caso specifico, ben può evidenziare altre tipologie, avendo cura di descriverle (in tabella A o B - v. allegato AV.1), almeno in via sintetica.

¹⁵ Vd. nota n. 3.

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	☐	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	☐	
Comportamento non trasparente e collaborativo	☐	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	☐	
Altro	☐	
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	☐	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	☐	
Altro	☐	
	TOTALE A	

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	☐	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	☐	
Articolazione contrattuale ingiustificata	☐	
Altro	☐	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	☐	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	☐	
Ricorso reiterato a procure	☐	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	☐	

Altro	☐	
B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	☐	
Presenza di frazionamenti artificiosi	☐	
Altro	☐	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	☐	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	☐	
Altro	☐	
B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	☐	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente	☐	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	☐	
Altro	☐	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	☐	
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	☐	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	☐	
Altro	☐	
	TOTALE B	

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- Rapporti annuali UIF
- Comunicazioni ufficiali UIF

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (o meno), determinano il punteggio da 1 a 4, riferibile a ciascun "aspetto".

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità¹⁶ – la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

2.3. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

¹⁶ Trattasi in sostanza di quelle prestazioni per le quali risulta pressoché impossibile determinare un punteggio in relazione a tutti i parametri richiesti.

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo ¹⁷	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

L'allegato AV.1 alle presenti Linee Guida consente al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. *risk based approach*, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico. Tale scheda sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc., salva l'adozione (nei casi ammessi) delle alternative regole di condotta di adeguata verifica per le situazioni di rischio inerente "non significativo" di cui alla Tabella 1, come chiarito in precedenza¹⁸. In relazione alla opportunità di compilazione della suddetta scheda, nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata, si rinvia invece all'apposito successivo paragrafo 3.2.

La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore¹⁹. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno. In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

Valga il seguente esempio di applicazione pratica nel caso di un incarico professionale assegnato al soggetto obbligato da un cliente - società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società.

La compilazione della scheda riassuntiva (v. allegato AV.1) porta ai seguenti inserimenti²⁰ e risultati.

CLIENTE: GAMMA SRL in liquidazione **PRESTAZIONE PROFESSIONALE:** assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società

Punteggio / scala di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e del rischio specifico:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: 3 (ovvero, secondo la scala graduata: abbastanza significativo)

¹⁷ Nei casi previsti in Tabella 1, Regola Tecnica n. 2, salvo ipotesi particolari, sarà sufficiente inserire nel fascicolo della clientela soltanto il conferimento di incarico attribuito al Professionista (come da indicazione della stessa Tabella), senza alcuna scheda compilata di determinazione del rischio effettivo (vd. in particolare la Regola Tecnica 2.1.1. e le note 9 e 10).

¹⁸ Vedi nota precedente.

¹⁹ Ad esempio, per effetto di un trasferimento della sede di un cliente dall'Italia ad un Paese a forte rischio di riciclaggio/FDT, il fattore di rischio geografico aumenta, tanto da determinare una modalità di adeguata verifica di tipo rafforzato, rispetto alla profilatura originaria (ordinaria).

²⁰ Sulla base di situazioni ipotetiche e a puro titolo indicativo.

II. Misurazione del rischio

Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
Ammontare dell'operazione	2
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragionevolezza	2
Area geografica di destinazione	4
totale B	17
Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	4
totale A	12

specifico²¹

Totale A (12) + Totale B (17) = 29 : 10 = 2,9 (quindi, secondo la seguente scala graduata : abbastanza significativo in quanto valore compreso fra 2,6 e 3,5)

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,90 X 0,70 =	2,03
	RISCHIO EFFETTIVO	2,93

Determinazione del rischio effettivo scaturente dalla matrice di riferimento : 2,93 ("abbastanza significativo" – valore riscontrabile nella zona arancione della matrice).

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie

²¹ Nell'esempio riportato, per esigenze di maggiore chiarezza espositiva, sono state ridotte le due tabelle A e B. Il Professionista dovrà infatti compilare la scheda di cui all'allegato AV.1 nella sua interezza, inserendo in calce la data di compilazione e la sua sottoscrizione.

molto significativo

Rafforzate

Sulla base del valore di rischio effettivo determinato, pari a **2,93** (ovvero “abbastanza significativo”), e considerando la relativa tabella di raccordo, al cliente **GAMMA SRL in liquidazione**

vanno associate misure di ADEGUATA VERIFICA di tipo :

- ☐ SEMPLIFICATA
- ☒ **ORDINARIA**
- ☐ RAFFORZATA

3. ADEGUATA VERIFICA - ADEMPIMENTI

3.1. Adeguata verifica ordinaria

Appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica²², il soggetto obbligato deve definire con quali modalità lo stesso deve essere assolto. Mediante la determinazione del grado di rischio effettivo di cui al paragrafo precedente, si perviene alla tipologia di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata o rafforzata).

In caso di rischio effettivo “abbastanza significativo”, il soggetto obbligato provvederà ad eseguire la adeguata verifica con modalità “ordinaria”.

L'adeguata verifica “ordinaria” si snoda nelle seguenti fasi:

a) **l'identificazione del cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) **l'identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) **il controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla **verifica della**

²² Vd. in particolare il precedente par. 1 della presente Parte.

provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

3.1.1. Identificazione del Cliente

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente si attuano attraverso il riscontro:

- di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente²³, oppure
- sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente²⁴.

L'applicazione delle medesime misure è statuita nei confronti dell'esecutore, compresa la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in virtù del quale opera in nome e per conto del cliente (persona fisica/società/ente)²⁵.

In relazione al cliente società/ente/soggetto diverso da persona fisica, il soggetto obbligato acquisisce la denominazione, sede legale e codice fiscale/Partita IVA. Tali dati possono essere verificati da una visura camerale, da un certificato equivalente per società di diritto estero, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate²⁶.

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Decreto si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni ivi fornite.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale. Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 2, lett. b) del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Esempio

L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al "primo contatto utile" (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.

In base all'art. 18, co. 4, fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente ai casi di esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione

²³ L'art. 19 c.1 lett. a) del Decreto prescrive che il professionista ne deve acquisire copia in formato cartaceo (fotocopia) o elettronico (tramite scanner).

Devono ritenersi validi i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445 (carta di identità e documenti ad essa equipollenti, ai sensi dell'art. 35 co. 2 del DPR 445/2000, vale a dire: il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d'armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, ovvero a mezzo di foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

²⁴ In assenza di indicazioni attuative ufficiali più circostanziate, sia in merito alla natura dei "documenti", "dati" e "informazioni" che alle caratteristiche richieste alle fonti, l'obbligo si ritiene assolto attraverso l'acquisizione di copia del documento di identità/riconoscimento.

²⁵ Mediante visure camerali, copie di delibere consiliari, procure speciali e/o generali.

²⁶ Operativamente, il Professionista potrà avvalersi della modulistica di cui agli allegati AV.2 e AV.3 delle presenti linee guida.

di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.

L'obbligo di identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente e deve essere svolto alla presenza del medesimo, ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti e collaboratori²⁷.

La Regola Tecnica n. 2 tratta in via specifica le modalità di esecuzione dell'identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti²⁸. In caso di incarico professionale conferito ad uno studio associato, si evidenzia l'importanza di attribuire l'incarico nella persona di uno degli associati, onde evitare che la responsabilità connessa agli adempimenti della adeguata verifica della clientela si possa estendere a tutto lo studio.

Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire, fra l'altro, l'identificazione del titolare effettivo.

Il soggetto obbligato formalizza le verifiche svolte in apposito documento che conserva al fine di dimostrare l'esecuzione dell'adempimento. Operativamente, può adottare il format di cui all'allegato AV.4 delle presenti Linee Guida.

Nei seguenti casi è possibile procedere all'espletamento dell'obbligo di identificazione anche senza la presenza fisica del cliente:

1. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (ad esempio una visura camerale)
2. Clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'art. 64 del predetto D.Lgs. 82/2005 e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014
3. Clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'art. 6 del D.Lgs. 153/97
4. Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente

²⁷ In tal caso, è necessario formalizzare per iscritto la delega conferita dal Professionista al collaboratore/dipendente, con accettazione sottoscritta del medesimo.

²⁸ Regola Tecnica n. 2.3: per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del **cliente**, dell'**esecutore** e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007 (*l'obbligo si considera assolto per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente*).

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

5. Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7 co. 1 lett. a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza

In caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi contenuti nei documenti ovvero sulle informazioni acquisite relative al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio potrebbe provvedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni stesse attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui D.Lgs. 64/2011²⁹.

La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano:

- i data-base, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione;
- i data-base riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014 (art. 19 co. 1 lett. b) del Decreto)³⁰.

Oltre al Registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo³¹:

- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

Il co. 2 dell'art. 19 del Decreto, ribadendo il generale principio di proporzionalità, impone di commisurare al livello di rischio valutato l'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli di cui consta l'adeguata verifica. In altre parole, alla valutazione di un livello di rischio non significativo, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica in modalità semplificata, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli. Viceversa, alla valutazione di un livello di rischio molto significativo dovrà necessariamente accompagnarsi, oltre all'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, anche un più intenso grado delle attività di verifica e controllo connesse.

3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso.

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

²⁹ In dettaglio il sistema SCIPAFI, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, è istituito presso il MEF ed è attualmente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione).

Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha modificato il D.Lgs. 141/2010, prevedendo la possibilità per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di accedere al sistema attraverso la stipula di una convenzione con il MEF. In assenza di detta convenzione, ad oggi il sistema non è consultabile dai professionisti obbligati.

³⁰ Per verificare i documenti rubati o smarriti si può consultare il sito del Ministero dell'interno: <https://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/crimnet/>.

³¹ Vd. documento in consultazione della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" (aprile 2018), Parte II, sez. V, pag. 14; vd. anche art. 36, co. 7 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI	a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
	Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
	Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L'art. 20, co. 3 del Decreto prevede, infatti, le modalità di determinazione del titolare effettivo anche quando l'esame dell'assetto proprietario dell'ente/società non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente stesso.

Tanto che il sistema vigente prevede ora una verifica ai fini dell'identificazione con criterio residuale (qualificazione nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i precedenti criteri non dovessero trovare riscontro³².

Vi sono inoltre disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che così possono essere riassunte:

CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000	Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (<i>fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.</i>)
TRUST	i titolari effettivi si identificano (<i>da ritenersi cumulativamente</i>) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

³¹ Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo secondo le anzidette modalità risultano "scalari" e non alternative, nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 4.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente).

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione del cliente, acquisita mediante il modulo AV4 allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità e la consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di verifica dei dati.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del Decreto discende una valenza generale del principio di affidabilità.

Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di *trust* espressi, sempre ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. b), la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Si riportano di seguito alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all'individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali. In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta). In relazione a ciò si ritiene che possano essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra, i titolari effettivi sono, infine, individuati nei soggetti che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste.

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- ✓ hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.).
- ✓ hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è

fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Esemplificazione:

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

Società partecipata attraverso fiduciaria

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al concetto di influenza dominante il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

Esemplificazione:

Voto plurimo

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con

voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

Patto di sindacato

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

È il caso, ad esempio, del socio "A" al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A". In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio "A" risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

Società con azioni o quote senza diritto di voto

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

5) Casi di controllo

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il (i) titolare (titolari) effettivo (effettivi), tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

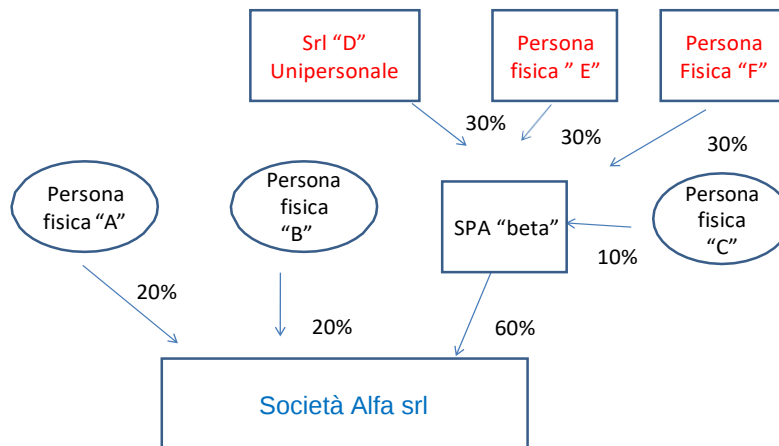
Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della fiduciaria il nominativo del(i) fiduciante(i) onde individuare fra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata.

Catena di controlli (caso 1)

Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



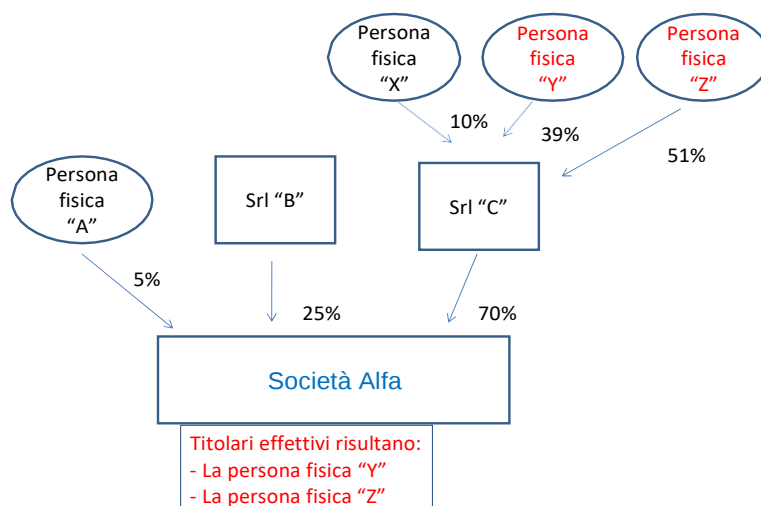
I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Beta con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi della Srl Beta saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



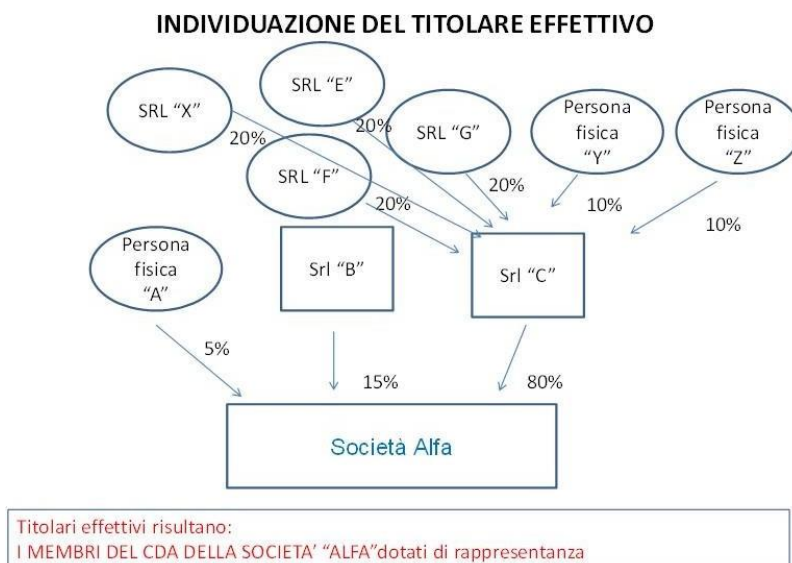
Titolari effettivi risultano:

- La persona fisica "Y"
- La persona fisica "Z"

Catena di controlli (caso 3)

Si suppone che la società Alfa sia controllata all'80% da una srl con 6 soci, di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti parasociali di voto), potrebbe controllare la società "Alfa" e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi gli amministratori con rappresentanza

della stessa³³. Nondimeno, nelle situazioni in cui l'esecutore evidenzia una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante il soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di individuare quali titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.



Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa: socio A – persona fisica al 30%, socio B – persona fisica al 30%, socio C – persona fisica al 30% e socio D – persona fisica al 10%.

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, lett. pp), che definisce il titolare effettivo "la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita", si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).

Quote con diritti diversi

Una srl – Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori (art. 2, co. 1, del Decreto).

6) Ipotesi residuali ex art. 20.4 D.Lgs. 231/2007

³³ Al momento in cui vengono redatte le presenti Linee Guida è in corso l'iter legislativo per il recepimento della Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (cd. quinta direttiva antiriciclaggio). L'art. 2, co. 1, lett. e, della bozza di decreto attuativo prevede l'aggiunta all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, dopo le parole "direzione della società" delle seguenti "o del cliente comunque diverso dalla persona fisica".

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza³⁴.

Cooperativa

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quarto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

Società quotata

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una *public company* nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.

Proprietà diffusa

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purché dotati di poteri di rappresentanza.

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza.

Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzia la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da

³⁴ Tale indicazione tiene conto di quanto previsto all'art. 2, co. 1, lett. e, della citata bozza di Decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio.

due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società “miste” (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF³⁵. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

9) Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza) (art. 20, co. 5). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi. Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati³⁶.

10) Trust

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.), i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

In definitiva, in piena armonia con le previsioni della direttiva UE 2015/849, ai sensi dell'art. 22, co. 5, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il costituente (fondatore);
- i «trustees» (fiduciari);
- il guardiano (se nominato);
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di trust);
- qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con riguardo ai beneficiari, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di *fixed trust* in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno *ab origine* da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di *discretionary trust* in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;

³⁵ Vd. art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica):

“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”.

³⁶ Da notare come l'art. 20, co. 5 faccia riferimento al DPR n. 361/2000, ma con l'entrata in vigore del “Registro unico nazionale del Terzo settore” (D.Lgs. n. 117/2017,) si deve fare riferimento, oltre che alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e ai comitati riconosciuti previsti dal libro primo del codice civile, anche alle associazioni e fondazioni riconosciute sulla base del nuovo sistema normativo di cui all'art. 22 del citato decreto.

- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (*contingent*), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

11) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale³⁷ il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale "prestazione a rischio non significativo", in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

12) Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la "parrocchia", il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

13) Gestioni condominiali

Nell'ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale.

14) Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene ai sensi dell'art. 42 e valuta l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

3.1.3 Persone politicamente esposte (PPE)

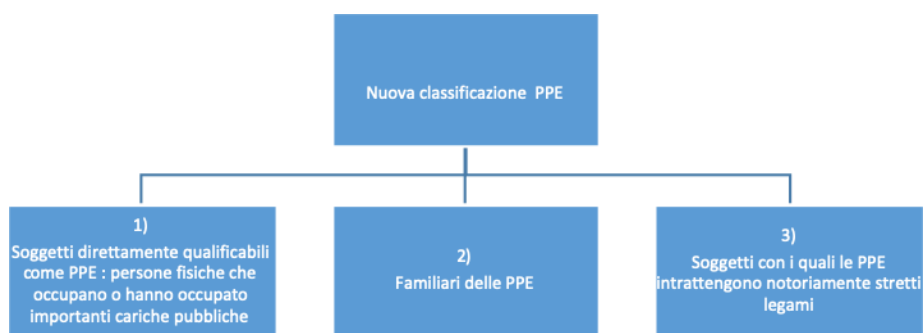
La nuova definizione di PPE, contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. dd) del Decreto, comprende una platea di soggetti indiscutibilmente più numerosa rispetto alla previgente formulazione.

In primo luogo, sono persone politicamente esposte "*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*".

Anche i cittadini residenti in Italia, dunque, al ricorrere dei presupposti definiti dalla norma, vengono qualificati quali PPE.

La nuova classificazione "allargata" può essere così schematizzata:

³⁷ Nell'ambito del sistema previsto dal nuovo codice della crisi di impresa.



In via analitica, i tre raggruppamenti sono così composti:

Tabella – Elenco PPE (in grassetto sono evidenziati i soggetti inclusi nella attuale definizione di PPE)

1) Persone politicamente esposte

Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1- **Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- 1.2 - **deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- 1.3 - **membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;**
- 1.4 - **giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- 1.5 - **membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;**
- 1.6 - **ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;**
- 1.7 - **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;**
- 1.8 - **direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.**
- 1.9 - **direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.**

2) Familiari di persone politicamente esposte

I genitori, il coniuge o la **persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili** alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché **le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.**

Ai fini dell'identificazione dei familiari di persone politicamente esposte rileva esclusivamente il legame sussistente al momento dell'instaurazione del rapporto professionale.

3) Soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami

3.1 - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

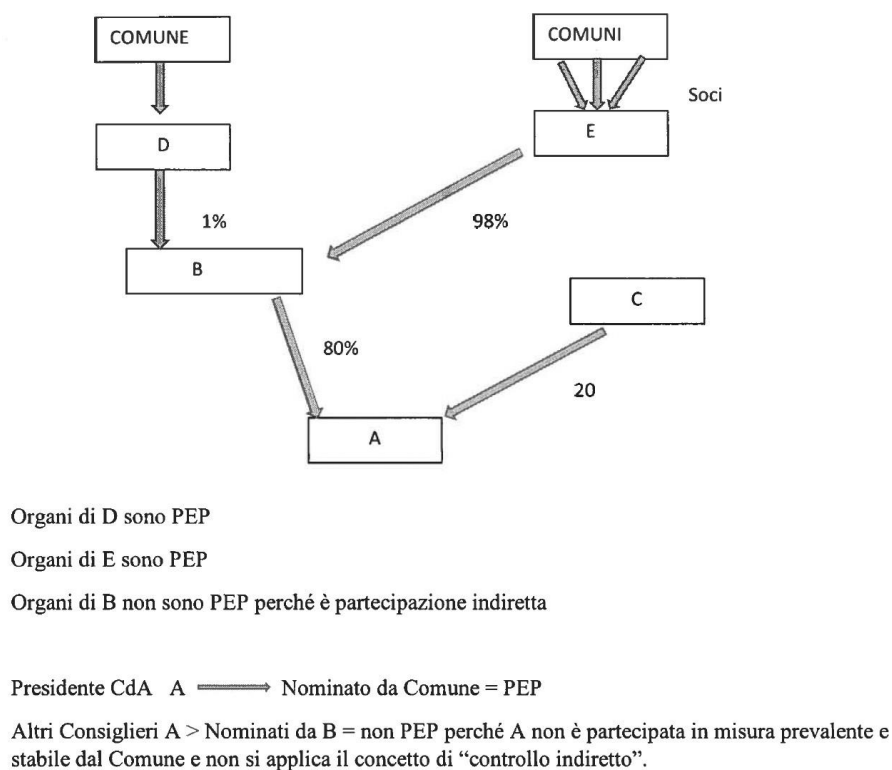
Focus

Organi di amministrazione, direzione o controllo di società controllate e partecipate

Nel caso di specie, per persone politicamente esposte si intendono l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i componenti del collegio sindacale e i componenti del consiglio di sorveglianza. Non vi rientrano i componenti dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e il revisore esterno, in quanto non costituiscono "organi" della società.

Inoltre, attesa l'articolata formulazione di questa norma, in sede applicativa è senz'altro preferibile attenersi al dato testuale; di conseguenza, il criterio del controllo indiretto varrà esclusivamente ai fini dell'individuazione delle PPE nelle imprese controllate dallo Stato e non anche nelle società partecipate dalle Regioni e dai Comuni, in relazione alle quali troverà applicazione solo il criterio della partecipazione prevalente o totalitaria.

Esempio:



Familiari di PPE

È importante precisare che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto.

Ad esempio:

1. A è socio di affari di B che è PPE.
A è PPE, ma i suoi familiari non lo sono.
2. A è PPE; suo padre B è PPE.
I soci di B (padre di A) non sono PPE.

Titolarità effettiva congiunta

La Regola Tecnica n. 2.6. precisa che in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. dd) del Decreto, il concetto di **titolarità effettiva congiunta** si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo *status* di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal Decreto, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

In senso conforme a tale interpretazione, lo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio - direttiva (UE) 2018/843 – propone all'articolo 1, comma 2, lettera dd), punto n. 3, la sostituzione dell'attuale paragrafo 3.1 con il seguente: "3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari".

L'innalzamento del livello di guardia nei confronti delle persone politicamente esposte è previsto dalla quarta direttiva che, muovendo dal presupposto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio/FDT e ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, ritiene necessaria in alcuni casi l'applicazione di procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose.

Ciò vale a maggior ragione per i rapporti con persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo nell'Unione o a livello internazionale, soprattutto se provengono da Paesi in cui la corruzione è un fenomeno diffuso.

Il co. 6 dell'art. 24 impone – in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT – l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno. Tale disposizione deve essere letta unitamente a quella di cui all'art. 1 co. 2 lett. dd) del Decreto, che individua tra le persone politicamente esposte anche quelle che abbiano cessato di occupare importanti cariche pubbliche da meno di un anno. Se ne desume l'importanza di potenziare i presidi preventivi in presenza di tali soggetti. Si ritiene, in tal caso, che la modalità rafforzata dovrà essere adottata fintanto che il soggetto obbligato, sulla scorta delle informazioni ed elementi a sua disposizione, valuterà elevato il rischio di riciclaggio/FDT.

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il soggetto obbligato dovrà ricercare la collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali). In tal senso, appare opportuna l'acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente per il tramite del format apposito (vd. allegato AV.4.), con cui il medesimo cliente dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno, dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta in calce alla modulistica. In relazione ad altre fonti ricognitive da utilizzare, si rimanda a quanto già messo in evidenza nel successivo paragrafo 3.3 dedicato all'adeguata verifica rafforzata.

Da ultimo, si precisa che ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo. Tale orientamento è esplicitato nello schema di decreto legislativo di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio, che modifica l'articolo 24, co. 5, lettera c), del Decreto, ove è previsto l'obbligo di adeguata verifica rafforzata nei confronti dei clienti e dei titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, precisando che sono fatte salve le ipotesi in cui queste ultime agiscono in veste di organi delle

Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.

Esempio

Una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce un incarico professionale per il tramite del proprio amministratore unico: in tal caso la qualifica di PPE di quest'ultimo non rileva, agendo egli in qualità di organo dell'ente, e il professionista potrà effettuare l'adeguata verifica secondo le modalità scaturite all'esito della valutazione del rischio.

L'amministratore unico di una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce un incarico professionale per la tutela di un proprio interesse: in tal caso la qualifica di PPE dell'amministratore rileva e il professionista dovrà effettuare l'adeguata verifica in modalità rafforzata.

3.1.4 Acquisizione e valutazione di informazioni

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato deve acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 18 co. 1 lett. c) del Decreto).

Al riguardo, in carenza di precise definizioni normative, si ritiene che per **scopo della prestazione professionale** debba intendersi il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione.

In alcuni casi il cliente richiede la prestazione professionale esclusivamente per adempiere ad un obbligo di legge, come avviene, a titolo esemplificativo, per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, per la redazione del bilancio, per la nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria). In tali ipotesi, è evidente che lo scopo della prestazione in sé e per sé considerato non costituisce utile elemento di valutazione del rischio associato al cliente. È altrettanto evidente che, anche in tali ipotesi, potranno tuttavia emergere dall'operatività del cliente elementi di interesse ai fini di un successivo aggiornamento del profilo di rischio.

In altri casi, la prestazione professionale potrebbe avere uno scopo "immediato" come nel caso dell'imprenditore che chiede al soggetto obbligato di assisterlo nella cessione dell'azienda in quanto intende porre fine alla sua attività.

In altri casi ancora, la prestazione professionale richiesta potrebbe essere il semplice anello di una serie di ulteriori operazioni volte, nel loro insieme, al perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle molteplici operazioni che possono ricorrere nell'ambito della complessiva riorganizzazione di un gruppo societario attraverso scissioni, conferimenti, fusioni, ecc. In tali casi, sarà lo scopo perseguito con questo disegno complessivo a rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il soggetto obbligato ne sia a conoscenza: in definitiva, si tratterebbe quindi del perseguimento di un fine di tipo economico-patrimoniale.

Ulteriormente potrebbe rivelarsi un fine prevalentemente giuridico-amministrativo, laddove si richieda al soggetto obbligato una consulenza di tipo contrattuale: ad esempio, nel caso in cui l'incarico professionale conferito abbia ad oggetto l'assistenza per la redazione di contratti di locazione.

Nella valutazione della **natura della prestazione professionale** richiesta occorre tenere in considerazione l'ordinarietà o la straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali parametri assumono un significato preciso nella misura in cui vengono rapportati allo specifico cliente, alla sua attività presente e futura e al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una prestazione professionale avente ad oggetto la consulenza continuativa ai fini della redazione del bilancio; viceversa, deve considerarsi straordinaria la natura dell'incarico professionale *una tantum* avente ad oggetto la redazione della perizia di stima di un ramo d'azienda.

In funzione del rischio, il soggetto obbligato dovrà acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Quest'ultimo inciso delimita chiaramente il perimetro delle informazioni che il soggetto obbligato può acquisire, limitandole esclusivamente a quelle pertinenti all'attività svolta³⁸.

³⁸ Diversamente argomentando, tale obbligo presupporrebbe il possesso, da parte del Professionista, di tecniche di indagine e/o strumenti di verifica che invece normalmente gli sono addirittura preclusi, finendo con l'equiparare la posizione a quella di un funzionario pubblico.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

Per una visione di sintesi di quanto appena esposto, si propone il seguente schema.



Il relativo obbligo deve essere espletato attraverso l'acquisizione delle informazioni relative:

- all'instaurazione del rapporto;
- alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, nonché tra il cliente e il titolare effettivo;
- all'attività lavorativa del cliente.

In merito alle modalità operative, secondo quanto stabilito dall'art. 19 co. 1 lett. c) del Decreto, il soggetto obbligato deve valutare la corrispondenza tra le informazioni su scopo e natura della prestazione fornite dal cliente e quelle acquisite autonomamente, anche con riferimento al complesso delle operazioni compiute nel corso del rapporto con il cliente, ovvero in occasione di precedenti rapporti.

Esempio

A seguito di una consultazione del cassetto fiscale il soggetto obbligato viene a conoscenza del fatto che il suo cliente, il quale ha dichiarato di essere un imprenditore da molti anni, in realtà è titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente.

3.1.5 Controllo costante

In funzione del corretto svolgimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, occorre procedere al controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continuative.

Tale controllo, avente ad oggetto l'operatività complessiva del cliente, si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche con riferimento – se necessario in funzione del rischio – alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale. Operativamente, il soggetto obbligato verifica:

- la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;

- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisisce quelli modificati.

Il dovere di controllo costante durante tutta la durata del rapporto con il cliente può essere letto anche nella sua portata "negativa", in quanto sancisce un termine rispetto agli obblighi a carico del soggetto obbligato, che si esauriscono con la fine del rapporto/prestazione.

L'art. 19, co. 1, lett. d), del Decreto precisa che il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare³⁹, si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenzare.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Impostata quindi la periodicità del controllo costante, si indicano di seguito alcuni esempi di elementi che possono essere sottoposti a monitoraggio:

- 1) Dati identificativi – natura giuridica
- 2) Attività svolta – prodotti/servizi commercializzati dal cliente – aree di destinazione
- 3) Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 4) Titolare effettivo
- 5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE per il cliente/titolare effettivo
- 6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 10) Frequenza delle operazioni in contante
- 11) Frazionamento delle operazioni
- 12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 14) Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- 15) Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
- 16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 17) Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

³⁹ Vedi precedente par. 2.3.

⁴⁰ Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate particolari regole di condotta), il controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originariamente classificabile fra quelli del medesimo elenco a rischio "non significativo".

Di seguito si ipotizzano alcune attività per lo svolgimento del controllo costante:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicatib. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presentec. istituire automatismi per l'aggiornamento dei dati (ad esempio annotando il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti o atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista)d. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticitàe. verificare l'efficacia della formazione del personale di studio al fine di valutarne la capacità di fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischiof. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni |
|--|

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno• è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista• l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento |
|--|

Sulla base dei risultati del controllo, il soggetto obbligato potrà:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- modificare la periodicità del controllo costante.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo associabile al cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina le tempistiche per l'effettuazione del successivo controllo (vd. Modello AV.7).

3.2. Adeguata verifica semplificata

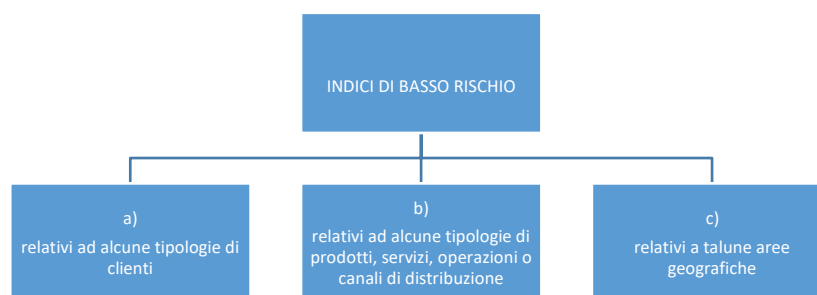
L'adeguata verifica semplificata trova applicazione:

- nelle ipotesi di rischio effettivo "poco significativo";
- nei casi di rischio effettivo "non significativo", con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella n.1, per le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le regole di condotta ivi previste.

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, si limita a prevedere che in presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della "estensione" e della "frequenza" degli adempimenti prescritti.

Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria di espletamento dell'obbligo, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.

Il co. 2 dell'art. 23 individua alcuni "indici" di basso rischio che si possono così schematizzare:



In via analitica, gli indici sono così associati ed elencati.

a) *tipologia di clientela* (art. 23 co. 2 lett. a):

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) (vedi *infra*).

A questo elenco, la Regola Tecnica n.2.4. aggiunge una ulteriore tipologia di clienti a cui associare un basso rischio :

- 4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209⁴¹.

b) *tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione*⁴² (art. 23 co. 2 lett. b).

Rilevano, al riguardo, le seguenti prestazioni professionali che, nell'ambito della tabella 2 della Regola Tecnica n. 2, par. 2.1.1., sono classificate a rischio "poco significativo":

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

c) *aree geografiche* (art. 23 co. 2 lett. c):

- 1) Stati membri;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FDT;

⁴¹ Trattasi di istituti bancari, assicurativi e altri intermediari finanziari.

⁴² Di natura per lo più assicurativa e previdenziale e, dunque, di scarso interesse per i Professionisti destinatari della normativa. In particolare si tratta di :

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2 co. 1 del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000,00 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal DLgs. 5.12.2005 n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

La Regola Tecnica n. 2.4. precisa che rimane fermo il dovere per i soggetti obbligati di compiere una valutazione – seppure non formalizzata – del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della prestazione professionale/operazione⁴³.

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Le misure semplificate consistono:

- ✓ nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto;
- ✓ nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del Decreto;
- ✓ nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni (laddove invece tale quadro dovesse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio).

Per i soggetti di cui al punto n. 3) della lettera c)⁴⁴ devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi del citato art. 22.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT la verifica dell'identità può essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto, purché entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico (art. 18, co. 3). In tal caso, il soggetto obbligato dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. Ad ogni modo, il completamento della verifica deve avvenire "al più presto" e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Trascorso tale termine, l'impossibilità oggettiva di completare la verifica determinerà l'insorgere dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 42 del Decreto⁴⁵.

In base all'art. 18, co. 4, fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente ai casi di esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il soggetto obbligato abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio/FDT.

3.3. Adeguata verifica rafforzata

L'art. 24 del Decreto prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, secondo la regola tecnica n. 2.5, nelle ipotesi di rischio effettivo "molto significativo" il soggetto obbligato dovrà adottare modalità di adeguata verifica "rafforzata".

⁴³ Peraltro, la formalizzazione attraverso la corretta compilazione dell'apposita scheda (v. allegato AV.1) ai fini della determinazione del rischio effettivo, anche nei casi di adeguata verifica semplificata, consente al Professionista di dimostrare inoppugnabilmente di aver adempiuto al dovere di valutazione del rischio.

⁴⁴ Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.

⁴⁵ Il professionista, a quel punto, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Sull'obbligo di astensione vedi anche il par. 7 e l'allegato AV.6.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24, co. 2, lett. a):

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale⁴⁶ (ad es. i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività del cliente, la richiesta di prestazioni professionali complesse e articolate senza una chiara finalità economica, l'eccessiva e approfondita conoscenza tecnica della prestazione professionale da parte del cliente, ecc.);
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio⁴⁷;
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale (ad es. i casi in cui si ritiene che il cliente intenda interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività economiche o beni);
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante (ad es. compro oro), sempre che l'utilizzo del contante non sia fisiologico al tipo di attività (ad es. esercizi commerciali che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, ecc.);
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta (ad es. attività di commercio di beni al minuto esercitata da una pluralità di soggetti attraverso l'utilizzo di più forme societarie).

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24, co. 2, lett. b):

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Infine, la norma (art. 24, co. 4, lett. c) individua alcuni fattori di rischio geografici in relazione a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT coerenti con le raccomandazioni del GAFI⁴⁸;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Il co. 3 dell'art. 24 dispone che, ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, i soggetti obbligati debbano esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

⁴⁶ Vd, in particolare le casistiche individuate ai punti B.8, 9 e 10 dell'Allegato 1 del DM. Giust del 16 aprile 2010 recante indicatori di anomalia per professionisti e revisori legali.

⁴⁷ Vd. note 4 e 5.

⁴⁸ Vd. nota 5.

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata

Il co. 5 dell'art. 24 individua i seguenti casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo (caso non attinente all'operatività dei professionisti);
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (incluse le ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno, se si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT).

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata sono indicate nell'art. 25 del Decreto.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, l'adeguata verifica rafforzata si traduce nei seguenti ulteriori obblighi a carico del soggetto obbligato:

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- ✓ acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- ✓ verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- ✓ intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il co. 4 dell'art. 25 impone ai soggetti obbligati la definizione di procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:

- a) ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti (misura non attinente al professionista che riceve l'incarico direttamente dal cliente);
- b) applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione. Operativamente, dunque, si rende necessario effettuare un'analisi del patrimonio e del reddito della PPE;
- c) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori criticità sono poi connesse alla obiettiva difficoltà di individuazione delle persone politicamente esposte⁴⁹. Infatti, salvi pochi casi di chiara notorietà, non esistono elenchi pubblici da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare particolarmente agevole l'individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d'affari o altri legami con la PPE).

Per i Professionisti appare quindi fondamentale l'ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto secondo cui *"I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica"* (allegato AV.4 alle presenti Linee Guida).

La Regola Tecnica n.2.5. fornisce importanti suggerimenti operativi in tema di adeguata verifica rafforzata.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del soggetto obbligato deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi

⁴⁹ Vedasi al riguardo il successivo paragrafo 4.4 delle presenti Linee Guida.

-
- che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c) del Decreto;
- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
 - verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio/FDT, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
 - consultare fonti aperte e social media.

Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art. 25, co. 1, del Decreto il soggetto obbligato può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- database di natura commerciale;
- fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le "liste" di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell'UE, previa registrazione⁵⁰. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo, rimandando al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite⁵¹. Per quanto riguarda le designazioni nazionali di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n.109/07, il decreto di congelamento, eventualmente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del soggetto obbligato, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al Decreto, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- maggiore frequenza del controllo costante (almeno ogni 6/12 mesi).

⁵⁰ Vd. al seguente [link](#) del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo (la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

⁵¹ Al seguente [link](#) del sito dell'ONU è, altresì, consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

Al seguente [link](#) del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

L'art. 22 del Decreto statuisce l'obbligo generale a carico del cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica⁵². Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente⁵³.

Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Operativamente, il soggetto obbligato farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al format proposto in allegato AV.4.

Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese

Alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche private viene imposto l'obbligo di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservandole per un periodo non inferiore a cinque anni e fornendole ai soggetti obbligati in occasione dell'espletamento degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela (art. 22, co. 2, del Decreto).

Si consideri al riguardo che gli amministratori delle imprese con personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro imprese:

- possono acquisire le informazioni sulla base delle risultanze delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci, delle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione;
- laddove sussistano dubbi in merito alla titolarità effettiva, possono formulare espressa richiesta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni richieste, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, renderanno il diritto di voto non esercitabile e le deliberazioni assunte con il voto determinante del socio impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c. Ne discende che prima dell'assemblea l'amministratore deve comunicare al presidente dell'assemblea eventuali atteggiamenti non collaborativi, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo, al fine di ottenere la sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione.

Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000

Le informazioni sul titolare effettivo inerenti le fondazioni e le associazioni riconosciute⁵⁴ devono essere obbligatoriamente acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente in base a quanto risulta dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Trust ex L. 364/89

Nei *trust* espressi, disciplinati ai sensi della L. 364/89, spetta ai fiduciari ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, con riferimento all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Tali informazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione dello stato di fiduciario ed essere rese prontamente accessibili alle Autorità. Infine, i fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale, hanno l'obbligo di dichiarare il proprio stato ai soggetti obbligati.

⁵² Analogamente, l'art. 19 co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/2007, impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

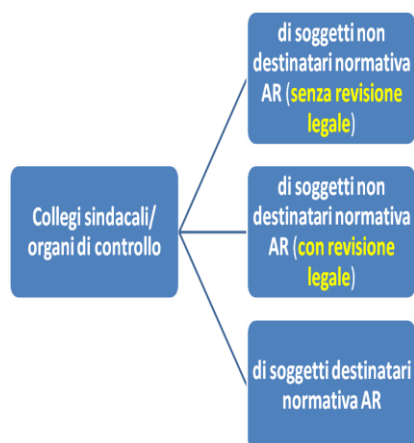
⁵³ L'art. 55 co. 3 del decreto antiriciclaggio, dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro".

⁵⁴ Nonché i comitati che abbiano richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

5. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

In primo luogo, si precisa che il collegio sindacale, ovvero l'organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del Decreto; sono invece "obbligati" i soggetti componenti dell'organo collegiale quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del Decreto.

In secondo luogo, ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo⁵⁵) se sono obbligati in quanto rientranti *ab origine* nel perimetro, occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:



1) Sindaci privi di funzione di revisione

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico **senza** funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica n. 2 considera "non significativo" il c.d. rischio inerente⁵⁶.

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (si ribadisce, senza funzione di revisione legale), si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico di cui all'art. 2409-duodecies c.c.

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, in capo a ciascun sindaco permane l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore⁵⁷.

2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindaco unico e revisore

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c. Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

⁵⁵ Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.

⁵⁶ Vedasi anche il precedente paragrafo 2.1.1.

⁵⁷ Per i sindaci senza revisione legale risulterà peraltro estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti ai fini delle SOS e soprattutto le situazioni che obbligano alle comunicazioni a fronte dell'uso illegittimo del contante e dei titoli al portatore.

Ai fini dell'analisi del rischio effettivo, peraltro, i sindaci/revisori e i revisori esterni si troveranno di fronte ad un rischio inerente "abbastanza significativo"⁵⁸, mentre per il rischio specifico potranno limitarsi a redigere la Tabella "A" del paragrafo 2.2, sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro (cioè il numero dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente).

Va infine evidenziato che il revisore che si avvalga nella prestazione professionale della collaborazione di terzi (collaboratori o dipendenti di studio) resta comunque responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/dipendenti).

In virtù di ciò il soggetto obbligato sarà tenuto:

- a fornire ai collaboratori/dipendenti un idoneo *set* di strumenti operativi e procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio/FDT;
- ad accertarsi che i dipendenti/collaboratori posseggano una adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/FDT;
- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori⁵⁹.

La differenza fra le due situazioni di componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno la funzione di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo SENZA REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo CON REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	SI	SI	SI	SI

3) Collegio sindacale, organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata secondo le disposizioni dell'art. 46 del Decreto e può, a sua volta, essere così riassunta:

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	A CHI

⁵⁸ Vd. Tabella 2, n. 15 delle Regole Tecniche, riportata anche nel par. 2.1 della presente Parte.

⁵⁹ Si veda sul tema, seppur nell'ambito della revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, la delibera Consob 4 settembre 2018, n. 20570.

SI	• operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni • violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti⁶⁰ • violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive⁶¹	◁ rappresentante legale o suo delegato ◁ Ragioneria territoriale dello Stato ◁ Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati
----	--	--

Fermi gli obblighi di comunicazione sopra riassunti, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati **sono esonerati** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette (art. 46, co. 2).

Sono invece soggetti agli obblighi i revisori con incarico presso soggetti obbligati.

4) Non profit, terzo settore

La riforma del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ha previsto specifiche regole per i controlli interni e la revisione legale.

In merito agli obblighi antiriciclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno delegati anche ai controlli contabili e i sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente.

Tali obblighi, coerentemente alla disciplina generale, sono invece in capo al revisore esterno negli enti maggiori. Ne deriva che nelle situazioni di nomina del revisore legale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017, gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti esclusivamente dal revisore, mentre i membri degli organi di controllo interno potranno considerare "non significativo" il c.d. rischio inerente.

Considerazioni analoghe varranno per gli enti che (per obbligo od opzione) sceglieranno di non confluire nel Registro Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dal libro I del codice civile. In questi casi l'adeguata verifica dovrà essere assolta da chi nell'ente (per legge o in relazione a specifiche previsioni statutarie) viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.

5) Enti locali

I revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli Enti Locali ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 saranno tenuti ad assolvere individualmente agli obblighi di adeguata verifica dell'ente. In tali circostanze, salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio "non basso" da parte del soggetto obbligato, l'adeguata verifica potrà essere svolta con modalità semplificata, tenendo presenti le indicazioni e le condizioni di cui alla regola tecnica 2.4. La dichiarazione del cliente, prevista in tal caso come unica modalità dell'espletamento dell'obbligo, potrà essere rilasciata dal rappresentante legale o da un suo delegato.

⁶⁰ Nel testo dell'art. 46 del D.Lgs. 231/2007, in effetti, manca il riferimento all'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, le violazioni in tema di contanti e titoli al portatore. Occorre, peraltro, considerare come a tale silenzio corrisponda una previsione espressa nel contesto del nuovo art. 51 del citato decreto. Nell'ultimo periodo del primo comma, infatti, si stabilisce che la comunicazione delle violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 co. 1, 5, 6, 7 e 12, e 50, entro 30 giorni, è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, (ma esclusivamente per i collegi nominati per i soggetti destinatari della normativa), quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

⁶¹ La delimitazione dell'obbligo di comunicazione delle violazioni delle disposizioni in tema di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazione sospetta e di comunicazioni oggettive attiene alle sole ipotesi in cui le stesse siano gravi o ripetute o sistematiche o plurime.

6. ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA MEDIANTE RICORSO A TERZI

Tutti gli adempimenti connessi all'adeguata verifica possono essere adempiuti da parte di terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi sono indicate nell'art. 27 del Decreto. In particolare, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea **attestazione** da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale, ovvero del compimento di un'operazione occasionale.

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI	Si intendono per “ terzi ”: a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3 co. 2; b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 co. 3 lett. c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000,00 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'art. 17 co. 6; c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che: 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti .
RESPONSABILITÀ	Rimane ferma la responsabilità del soggetto destinatario, qualora intenda avvalersi di “ terzi ” ai fini dell'adeguata verifica; pertanto egli deve valutare sia l'idoneità sia la veridicità dell'attestazione e dei documenti ricevuti.
MODALITÀ DI ESECUZIONE	Viene fornita idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiere direttamente alla adeguata verifica, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale, ovvero del compimento di un'operazione occasionale. L'attestazione: • deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al professionista che se ne avvale; • deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del Decreto, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti⁶².

⁶² Come individuati dall'art. 3, co. 4, del Decreto:

“4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

Il soggetto obbligato che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo⁶³, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del soggetto obbligato, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad un medesimo cliente.

Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica e la PEC.

All'attestazione dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Con riferimento alle informazioni di cui al punto c), il soggetto obbligato avrà cura di custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'allegato AV.5 alle presenti Linee Guida riporta il format che il soggetto obbligato potrà utilizzare nei confronti di altro soggetto obbligato "professionista" per attestare l'esecuzione dell'adeguata verifica.

7. OBBLIGO DI ASTENSIONE

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall'art. 19, co. 1, lett. a), b) e c) (ovvero identificazione del cliente/titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo/prestazione professionale), il soggetto obbligato dovrà:

- astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 35 del Decreto.

La norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di astensione, non scatta automaticamente l'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS), essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto di riciclaggio/FDT⁶⁴.

In ogni caso, il soggetto obbligato deve conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni per ricostruire i fatti e l'iter logico seguito per giungere alla decisione di effettuare – o di non effettuare – la SOS in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.

A livello operativo, tramite l'allegato AV.6 il soggetto obbligato può "tracciare" queste fasi.

Il co. 2 dell'art. 42 del Decreto impone di non dare inizio o proseguire e di porre fine alla prestazione professionale nel caso in cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio⁶⁵.

L'obbligo sussiste anche nei confronti di entità giuridiche "ulteriori" aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui non sia possibile identificarne il titolare effettivo né verificarne l'identità.

e) *i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.*

⁶³ Vedasi Regola Tecnica n.2.8.

⁶⁴ Lo chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017.

⁶⁵ Vd. nota 7. Le liste dei Paesi terzi ad alto rischio sono ricavabili dai rapporti dedicati alla valutazione del rischio nazionale e sovranazionale e sono periodicamente aggiornate.

ESONERO: sussiste l'esonero dall'obbligo di astensione nei casi in cui l'attività svolta abbia ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo.

OBBLIGO DI LEGGE: si ammette un'ulteriore eccezione all'astensione quando sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto. In questo caso il soggetto obbligato, dopo aver eseguito la prestazione professionale, dovrà immediatamente segnalare alla UIF.

PARTE TERZA – CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Riferimenti: artt. 31, 32 e 34 Decreto; Regola tecnica n. 3

1. PREMESSA

Quale immediata conseguenza della soppressione dell'obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio - e conseguentemente dell'obbligo di registrazione - i soggetti obbligati non sono più tenuti ad effettuare la registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela. Dal punto di vista sanzionatorio, è opportuno evidenziare che l'art. 69, co. 1, del Decreto introduce il principio del *favor rei* in ambito amministrativo disponendo che:

1. **nessuno può essere sanzionato** per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni **non costituisce più illecito**.
2. **Per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio 2017**, sanzionate in via amministrativa, si applica **la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole**, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

Esempi:

- ✓ illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;
- ✓ illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri.

Nondimeno, il D.Lgs. 90/2017 ha impattato sensibilmente sugli obblighi di conservazione, potenziandoli e modificandone le modalità di adempimento.

Le modalità di conservazione di seguito descritte sono improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di "trattamento" del dato personale. I dati raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di un obbligo legale; di conseguenza, per il soggetto obbligato sarà sufficiente rilasciare al cliente l'informativa ex art. 13 GDPR⁶⁶.

2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

In linea di principio il soggetto obbligato non è gravato da obblighi di conservazione diversi da quelli che normalmente gli vengono richiesti per lo svolgimento della prestazione professionale e ciò esclusivamente ai fini di prevenzione, poiché l'individuazione o l'accertamento di eventuali attività di riciclaggio/FDT, nonché l'analisi dei dati, competono ad altri operatori del sistema complessivamente previsto dal Decreto⁶⁷. Nella gestione/conservazione dei dati questi deve rispettare il principio della *privacy by default*, garantendo che i dati personali vengano raccolti nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini⁶⁸.

⁶⁶ Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – comunemente noto come GDPR, acronimo inglese di "General Data Protection Regulation"). Con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si è proceduto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, mediante modifica delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁶⁷ La formulazione dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007 risulta in linea con il principio di libera autodeterminazione del professionista in ordine a ciò che egli stesso ritiene utile e opportuno conservare, anche alla luce dell'approccio basato sul rischio.

⁶⁸ Art. 25, co. 2, GDPR.

Operativamente, il soggetto obbligato è tenuto a conservare⁶⁹:

- a) copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;
- b) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

In relazione alle operazioni⁷⁰ di cui al punto b), l'obbligo di conservazione opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria 'interposizione' del soggetto obbligato e quindi quest'ultimo agisca quale mero mandatario del cliente, con o senza rappresentanza. L'incarico professionale, in tal caso, avrà ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente. In tali casi, il soggetto obbligato potrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando, a seconda del mandato ricevuto, fondi propri o fondi messi a disposizione dal cliente per eseguire l'operazione. Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

In via esemplificativa si possono ipotizzare le seguenti casistiche che rendono operante la disposizione sulla conservazione dei dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento utilizzati:

- fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o immobiliari;
- fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di garanzia delle parti o di trasferimento o movimentazione all'interno di negozi giuridici mobiliari o immobiliari;
- fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in offerte o per esercitare opzioni di acquisto o di vendita su attività mobiliari o immobiliari;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di dotare la società o l'ente in fase di costituzione o altra operazione sul capitale dei mezzi necessari all'esecuzione dell'operazione;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubblici;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni fiduciarie o di esecuzione nei patti di famiglia.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto⁷¹, occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- nel caso di prestazioni professionali:
 - a) la data del conferimento dell'incarico;
 - b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

⁶⁹ Vd. art. 31, co. 2, D.lgs. n. 231/2007.

⁷⁰ Vd. definizione di 'operazione' di cui all'art. 1, co. 2, lett. t), del Decreto:

"t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;"

⁷¹ Vd. par. 3 "Modalità di conservazione".

- nel caso in cui l'attività del soggetto obbligato abbia ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito al contenuto minimo previsto dall'art. 31 del Decreto in ordine all'obbligo di conservazione.

Una prima distinzione deve essere fatta per le prestazioni che sono ricomprese in quelle a rischio inerente non significativo⁷².

Per tali categorie di prestazioni, le Regole tecniche prevedono modalità semplificate ai fini dell'adeguata verifica e, conseguentemente, del contenuto dell'obbligo di conservazione, come da tabella seguente:

Prestazioni professionali	Operatività
Collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri <i>pro veritate</i>	
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	Acquisire e conservare una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 del D.Lgs. 4.2.2010, n. 14	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) della L. 14.05.2005, n. 80	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.)	
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziaria (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione della Crisi ex L. 3/2012	

⁷² Vd. Tabella n. 1 della Regola Tecnica n. 2.1, riportata anche nel par. 2.1 della seconda Parte delle presenti Linee Guida.

Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Acquisire e conservare una copia dell'incarico professionale
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul <i>web</i>	
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on line, banche dati	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
Pareri giuridici <i>pro veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	
Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Acquisire una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17 co. 7 per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Per le prestazioni con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo le Regole tecniche forniscono regole di condotta diversificate ai fini dell'adeguata verifica e, conseguentemente, del contenuto dell'obbligo di conservazione, come da tabella seguente:

Presupposto:	Operatività:
<i>Adeguata verifica</i> <u>Conferimento dell'incarico</u>	Il conferimento dell'incarico è l'attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo. L'elemento da conservare relativo alla data del conferimento dell'incarico potrà essere diretto, consistendo nel mandato sottoscritto dal cliente o in altro documento sottoscritto dal medesimo avente pari effetti, ovvero indiretto, riguardando in tal caso la documentazione in cui si possa individuare la data del conferimento dell'incarico (ad es. l'eventuale corrispondenza tra il professionista e il cliente anche

	formata a mezzo posta elettronica, non necessariamente certificata; in questo ambito si evidenzia come la dichiarazione del cliente, ex art. 22 del Decreto, con evidenza della data del conferimento dell'incarico, sia un documento idoneo ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione, come pure la scheda di adeguata verifica). Nei casi di prestazioni professionali multiple, diversi dagli incarichi di assistenza continuativa, ai fini della conservazione verrà acquisita la data dell'incarico più risalente nel tempo. Operativamente, potranno essere conservati, in via alternativa, in base alla natura della prestazione al fine di individuare la data del conferimento dell'incarico, i seguenti documenti: - mandato professionale; - dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto; - comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale; - comunicazione del cliente in cui si individui in modo esplicito o implicito il conferimento dell'incarico; - comunicazione del professionista della rete/network o dello studio associato in cui si evidenzia l'incarico del cliente; - comunicazione di conferimento di incarico da parte dell'organizzazione del cliente; - comunicazione di conferimento di incarico rilevata o acquisita nei moduli per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente; - autocertificazione del professionista, datata e sottoscritta, avente ad oggetto il conferimento di incarico da parte del cliente; - scheda di adeguata verifica.
<i>Adeguata verifica</i> <u>Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore</u>	L'elemento costitutivo dell'obbligo di conservazione sarà il seguente: <u>Cliente persona fisica:</u> Il professionista avrà cura di conservare i seguenti dati identificativi forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - estremi del documento di identificazione - codice fiscale, ove assegnato

	- copia in formato cartaceo o elettronico di un documento d'identità (del cliente o dell'esecutore o di entrambi) in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi all'eventuale titolare effettivo forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - il codice fiscale, ove assegnato <u>Cliente diverso da persona fisica</u> Nella maggior parte dei casi la figura dell'esecutore coinciderà con quella del soggetto che all'interno dell'ente ha poteri di gestione e rappresentanza (quali quelli normalmente conferiti all'amministratore unico, ai consiglieri di amministrazione, all'amministratore delegato ecc.) Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il professionista avrà cura di conservare seguenti dati identificativi forniti dall'esecutore (es. amministratore unico, consigliere di amministrazione, amministratore delegato, ecc.) e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: Con riferimento all'esecutore: - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - estremi del documento di identificazione - codice fiscale, ove assegnato - copia in formato cartaceo o elettronico di un documento d'identità dell'esecutore in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Con riferimento al cliente diverso da persona fisica: - denominazione - sede legale - codice fiscale, ove assegnato
--	--

	Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi al titolare effettivo forniti dal cliente e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome - luogo e data di nascita - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica - codice fiscale, ove assegnato In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto obbligato conserverà anche l'ulteriore documentazione acquisita secondo le indicazioni fornite nella regola tecnica n. 2.5.
<i>Adeguata verifica</i> <u>Informazioni sullo scopo e la natura della prestazione</u>	L'elemento costitutivo dell'obbligo, secondo quanto previsto sopra, sarà da osservare in funzione della classificazione di rischio che viene attribuita al cliente dal professionista. Il professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente con riferimento allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta, oltre che le ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio relative alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa svolta. In molti casi, l'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, ovvero desumibile direttamente dalla prestazione professionale nei casi in cui l'incarico sia previsto da norme di legge o al fine di predisporre adempimenti previsti dalla legge, senza ulteriori oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revisore legale).
<i>Adeguata verifica</i> <u>Controllo costante</u>	Per le prestazioni continuative il soggetto obbligato avrà cura di conservare i dati e le informazioni attestanti il corretto svolgimento del controllo costante secondo la periodicità prestabilita.
<i>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</i> <u>Data, importo e causale</u>	In caso di operazione occasionale, l'adempimento è richiesto solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro. In aggiunta a quanto indicato per l'adeguata verifica, il documento da conservare sarà quello dal quale risulta la data in cui il professionista, in nome e per conto del cliente, ha trasmesso o movimentato mezzi di pagamento (ad es. contabile bancaria), ovvero la data in cui – sempre in nome e per conto del cliente – ha compiuto atti negoziali a contenuto patrimoniale (ad es. nel caso in cui l'atto negoziale abbia ad oggetto una cessione di quote sociali il professionista, oltre all'atto di cessione, conserverà copia dei bonifici attestanti il trasferimento dei mezzi di pagamento).

<i>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</i> <u>Mezzi di pagamento utilizzati</u>	Nell'ambito delle operazioni eseguite in nome o per conto del cliente, il professionista avrà cura di conservare copia o altro dato informativo relativo ai mezzi di pagamento utilizzati (vd. allegato AV.3) secondo la seguente classificazione: - denaro contante - assegni bancari - assegni postali - assegni circolari - altri assegni a essi assimilabili o equiparabili - vaglia postali - ordini di accredito o di pagamento - carte di credito - altre carte di pagamento - polizze assicurative trasferibili - polizze di pegno - ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
--	---

È inoltre oggetto di conservazione il documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT cui il soggetto obbligato è esposto nell'esercizio della sua attività⁷³.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Al fine di individuare la **data di cessazione** della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale, e al di fuori di un preciso obbligo di legge, nell'ambito dell'organizzazione dello studio potranno essere conservati i seguenti documenti:

- comunicazione al cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. rinuncia all'incarico);
- comunicazione del cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. revoca dell'incarico);
- comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;
- lettera di consegna della documentazione per la cessazione dell'incarico professionale;
- altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale (ad es. documento attestante l'ultimo adempimento inerente l'incarico ricevuto).

⁷³ Vd. Prima Parte delle presenti Linee Guida.

3. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il sistema di conservazione dei documenti deve essere realizzato con modalità tali da:

- prevenire la perdita dei dati e delle informazioni conservati;
- consentire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- assicurare:
 - l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni ivi conservati
 - la tempestiva⁷⁴ acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
 - l'integrità dei dati e delle informazioni e la loro inalterabilità successivamente all'acquisizione;
 - la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.

Fermi restando i contenuti dell'obbligo di conservazione, nel declinare l'adempimento secondo i principi generali previsti dall'art. 2 del Decreto, il soggetto obbligato adotterà in autonomia modalità proporzionate al proprio grado di complessità organizzativa. In ogni caso, l'istituzione e la tenuta del 'fascicolo cliente' costituisce modalità idonea di conservazione dei dati e dei documenti.

Alla luce di quanto evidenziato, nei paragrafi che seguono si forniscono indicazioni operative in merito alla tenuta del fascicolo del cliente, fornendo specifiche indicazioni in caso di conservazione cartacea nonché informatica dei documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.

3.1 Il fascicolo del cliente

Come già evidenziato, l'istituzione e tenuta del fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Indipendentemente dalla modalità (informatica o cartacea) scelta per la conservazione dei dati e delle informazioni, è possibile individuare, a seconda del risultato della valutazione del rischio del cliente, una serie di documenti, dati e informazioni, come di seguito evidenziato, che possono alimentare e integrare il fascicolo della clientela, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del Decreto.

Per le prestazioni a rischio inerente ritenuto "non significativo", sarà sufficiente formare il fascicolo della clientela con la sola documentazione indicata dalle citate regole tecniche.

DOCUMENTO RILEVANTE	ANNOTAZIONI/COMMENTI
<u>Fotocopia</u> documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ⁷⁵ in corso di validità	Documento del cliente persona fisica e, ove presente, dell'esecutore
Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo o	Tale documentazione è necessaria al fine di verificare:

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. b), del Decreto, è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa **entro 30 gg.** dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

⁷⁵ Devono ritenersi validi i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del DPR 28.12.2000 n. 445 (carta di identità e documenti ad essa equipollenti, ai sensi dell'art. 35 co. 2 del DPR 445/2000, vale a dire: il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d'armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)	- la denominazione/ragione sociale e la sede della società/ente cliente - le informazioni relative all'esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/entità - le informazioni relative alle modifiche anagrafiche o dei dati inizialmente acquisiti
Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione raccolta (p.e. visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notarile, ecc.)
Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)	Copia o riferimenti del mandato professionale scritto o annotazione dell'accettazione dell'incarico professionale scritto o verbale, al fine di documentare la data di inizio dell'incarico professionale e le successive variazioni. Tali indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente ovvero nella Scheda di adeguata verifica
Scheda di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi) (Vd. Modello AV.3)	
Dichiarazione resa dal cliente (Vd. Modello AV.4)	- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore - sulla presenza di persone politicamente esposte - sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o dell'operazione - sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività (ove rilevante)
Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio/FDT	Un documento firmato dal professionista che attesti il livello di rischio effettivo di riciclaggio/FDT associato al cliente e alla prestazione professionale richiesta (ALLEGATO AV.1)
Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione e/o a prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica da parte del terzo: copia dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica, come previsto dall'art. 27, co. 3 del Decreto
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca dati che individua il cliente come PPE, articolo di giornale che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.
Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio/FDT	Al fine di documentare il controllo costante effettuato periodicamente, ovvero in occasione di modifiche soggettive del cliente od oggettive della prestazione,

	unitamente all'eventuale nuova scheda di valutazione del rischio nel caso si modifichi il livello di rischio precedentemente valutato (ALLEGATO AV.1)
Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata e ove la prestazione professionale abbia per oggetto un'operazione del cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità con il profilo del cliente
Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	
Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito	Ai fini del termine per la verifica dell'identità del cliente (art. 18, co. 4) e dell'esonero da SOS (art. 35, co. 5)
Stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del cliente, del soggetto che agisce per conto del cliente o dell'eventuale titolare effettivo rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento ⁷⁶
Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso e si ritenga necessario escludere un eventuale collegamento con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	Eventuale lettera di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione IVA, cessazione dal Registro delle Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti). In assenza di atti formali la fattura del professionista a saldo della prestazione, ovvero la nota pro forma, può

⁷⁶ Vd. al seguente [link](#) del sito della Commissione Europea la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo (la consultazione, gratuita, è possibile previa registrazione). L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Al seguente [link](#) del sito dell'ONU è, altresì, consultabile la lista consolidata dei nominativi dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie.

Al seguente [link](#) del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC-Office of Foreign Assets Control).

	comprovare la data di chiusura del rapporto ed estinzione dell'incarico
--	---

Per agevolare la composizione/formazione del fascicolo del cliente, il soggetto obbligato può utilizzare la check-list di cui all'allegato AV.2. La scheda contiene l'elenco della documentazione sopra riportato, con possibilità di contrassegnare quanto raccolto e inserito in fascicolo, unitamente ad osservazioni esplicative e spazio per ulteriori eventuali⁷⁷ annotazioni del soggetto obbligato.

3.2 La conservazione cartacea

L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi imposti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. La conservazione dei documenti cartacei si basa, infatti, sul mantenimento inalterato nel tempo dei supporti cartacei, organizzati in modo da comprenderne il contenuto in relazione al contesto di produzione.

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere **datati e sottoscritti** dal soggetto obbligato o da un suo delegato.

Come già evidenziato, il sistema di conservazione cartacea potrà essere assolto mediante l'istituzione del **fascicolo del cliente** relativo agli obblighi antiriciclaggio, che potrà contenere i dati e le informazioni di cui al paragrafo 3.

Operativamente, il fascicolo del cliente potrà essere costituito da un unico raccoglitore, da una unica cartellina, da più cartelline e/o più raccoglitori aggregati.

Nel caso in cui i professionisti continuino ad alimentare il **registro cartaceo** già istituito alla data del 4 luglio 2017, essi avranno cura di riportare i seguenti dati:

- nel caso di prestazioni professionali:
 - a) la data del conferimento dell'incarico;
 - b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- nel caso in cui l'attività del professionista abbia ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
 - c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Non è più obbligatorio riportare nel predetto registro i seguenti dati:

- attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- data dell'avvenuta identificazione;
- descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- valore dell'oggetto della prestazione professionale se conosciuto.

Il criterio della cronologicità sarà individuato attraverso la data di conferimento dell'incarico, in modo da rendere possibile la ricostruzione storica dei dati.

⁷⁷ Peraltro non obbligatorie.

In caso di conservazione cartacea alcuni documenti potranno essere conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale.

3.3 La conservazione informatica

Ai fini della conservazione informatica il soggetto obbligato può avvalersi di:

- un sistema di conservazione realizzato all'interno della propria struttura organizzativa;
- un sistema di conservazione affidato in modo totale o parziale a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso al documento conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Nel caso in cui il soggetto obbligato si avvalga, in modo totale o parziale, di un sistema di conservazione esterno, i soggetti terzi pubblici o privati dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 del Decreto.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.

Nel caso in cui i professionisti continuino ad alimentare l'archivio informatico già istituito alla data del 4 luglio 2017, essi avranno cura di riportare i seguenti dati:

- nel caso di prestazioni professionali svolte dal professionista al cliente:
 - a) la data del conferimento dell'incarico;
 - b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- nel caso in cui l'attività del professionista abbia ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
 - c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Non è più obbligatorio riportare nel predetto registro i seguenti dati:

- attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- data dell'avvenuta identificazione;
- descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- valore dell'oggetto della prestazione professionale se conosciuto.

Nel caso di utilizzo di un archivio informatico, la procedura adottata individua e distingue i soggetti delegati al caricamento e all'aggiornamento delle informazioni da coloro che le possono consultare.

In caso di conservazione in modalità informatica il requisito del mantenimento della storicità è assicurato dalle caratteristiche tecniche del documento informatico.

4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Nell'ambito di uno studio associato/STP l'obbligo di conservazione potrà assumere caratteristiche peculiari.

La conservazione dei documenti (evidentemente coordinata con l'adeguata verifica) potrà, infatti, essere **centralizzata** in un **unico archivio** per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, a fini di semplificazione, potranno essere stabilite specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la relativa data di conferimento, nonché le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, la valutazione del rischio e l'esecuzione del controllo costante.

I flussi operativi potranno essere organizzati secondo il seguente schema, demandando a determinati soggetti dello studio associato/STP (dipendenti, collaboratori) gli adempimenti inerenti alla acquisizione dei dati identificativi del cliente e al loro aggiornamento, restando a carico dei singoli professionisti di volta in volta interessati gli adempimenti derivanti dalla specificità dell'incarico o della prestazione.

Dipendente/Collaboratore Studio Associato/STP	Professionista A	Professionista B
	<u>Prestazioni professionali continue</u>	<u>Prestazioni professionali continue</u>
Dati identificativi: • del cliente • del titolare effettivo • dell'esecutore	• Data di conferimento dell'incarico • Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione • Valutazione del rischio • Esecuzione del controllo costante	• Data di conferimento dell'incarico • Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione • Valutazione del rischio • Esecuzione del controllo costante
	<u>Prestazioni professionali occasionali - Operazione</u>	<u>Prestazioni professionali occasionali Operazione</u>
	• Data di conferimento dell'incarico • Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione • Valutazione del rischio • data, importo e causale dell'operazione • mezzi di pagamento utilizzati	• Data di conferimento dell'incarico • Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione • Valutazione del rischio • data, importo e causale dell'operazione • mezzi di pagamento utilizzati

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista conserva in maniera separata dagli altri la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata⁷⁸, ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato gestito a livello di studio associato/STP.

⁷⁸ Per i clienti per cui abbia eseguito l'identificazione tramite il rilascio, da parte di altro socio/associato, dell'attestazione di cui all'art. 26, co. 2, del Decreto - essendo in corso con il medesimo cliente una prestazione professionale, anche di diversa natura, con altro socio/associato - conserva anche quest'ultima documentazione.